



COMUNE DI LOREO

PROVINCIA DI ROVIGO

DELIBERA N. 21

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE **Seduta Straordinaria Pubblica in Prima convocazione**

DEL 28-09-2020

OGGETTO: Approvazione modifiche al regolamento comunale per la disciplina della tassa rifiuti (TARI)

L'anno **duemilaventi**, addì **ventotto** del mese di **settembre** alle ore **21:00** nell'Ufficio Municipale di Loreo, previ avvisi scritti inviati in tempo utile al domicilio dei Sigg. Consiglieri, si è convocato il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria per trattare sull'oggetto sopraindicato compreso nell'ordine del giorno dell'adunanza odierna.

Eseguito l'appello iniziale risultano:

	Presente/Assente		Presente/Assente
GASPARINI MORENO	Presente	FORZATO SARA	Presente
DONI ALBERTO	Presente	RIZZATO LAURA	Assente
CIVIERO GIOVANNI	Presente	TOMMASI MASSIMO	Presente
CUCCHIARI DOMENICO	Presente	ANDREOLLI MARCO	Assente
ERDMANN STEFANIA	Presente	PAVARIN GIUSEPPE	Assente
TOSIN MARIA LETIZIA	Presente	GNAN RICCARDO	Presente
MARANGON ANDREA	Presente		

Presenti 10 Assenti 3

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, **Dott. Boniolo Ernesto**.

GASPARINI MORENO nella veste di SINDACO, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e designa scrutatori i consiglieri:

CUCCHIARI DOMENICO

MARANGON ANDREA

GNAN RICCARDO

OGGETTO	Approvazione modifiche al regolamento comunale per la disciplina della tassa rifiuti (TARI)
---------	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

L'Assessore Alberto DONI comunica all'Assemblea che il Regolamento si adegua alle disposizioni emanate da ARERA in materia di rifiuti urbani e relativa tassa, in particolare sulla superficie tassabile, costi del servizio, piano finanziario, riduzioni applicabili ai cittadini non residenti, agevolazioni tariffarie, ecc., aspetti sui quali si sofferma ampiamente fornendo ai consiglieri tutte le necessarie informazioni.

Constatato che nessun Consigliere chiede di intervenire l'oggetto è posto in votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- che l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019, a decorrere dall'anno 2020, ha abolito l'imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui rifiuti (TARI) contenute nei commi dal comma 639 al 704;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Vista la deliberazione n. 43 del 30.09.2014 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) componente tassa sui rifiuti (TARI) e ss.mm.ii.;

Atteso che con Deliberazione n. 10 del 17.03.2020 la Giunta Comunale ha designato il funzionario responsabile della Tassa sui rifiuti (TARI) a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso;

Considerato che, a seguito dell'abolizione della IUC, operata dall'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019, la normativa di riferimento per la disciplina della tassa sui rifiuti, identificabile nella legge 147/2013 art. 1, commi da 639 a 704, è rimasta la stessa;

Ravvisata la necessità, secondo quanto sopra esposto, di modificare la denominazione del previgente "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) – componente Tassa sui rifiuti (TARI)" nel nuovo nome "Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI)";

Ritenuto opportuno:

- a) ridefinire l'ambito normativo, dopo l'abolizione della IUC, entro il quale sono presenti le regole che disciplinano la materia relativa la Tassa sui rifiuti (TARI) (art. 1);
- b) all'articolo 10 riformulare il testo relativo al caso di esclusione della superficie per i magazzini funzionalmente collegati all'attività produttiva che origina rifiuti speciali e abrogazione dei commi 3 (disposizione specifica solo per l'anno 2014 e 2015) e 4 in quanto il relativo contenuto è già riportato nel successivo comma 8;
- c) elencare le funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti attribuite ad ARERA dalla Legge di bilancio 2018 (art. 12);
- d) aggiornare il testo della riduzione prevista per la TARI per i cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 160/2019, che ha eliminato l'assimilazione all'abitazione principale ai fini IMU dell'abitazione dei cittadini non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, pensionati nei Paesi di residenza, che abbiano la proprietà o l'usufrutto in Italia, purché non sia data in affitto o comodato (articolo 23);
- e) sostituire la parola "recupero" presente nel titolo dell'articolo 25 e alla fine del comma 1 dello stesso articolo, con la più corretta dicitura "riciclo";
- f) rideterminare in aumento le soglie di reddito ISEE ai fini del riconoscimento della agevolazione che prevede una riduzione del 50% della TARI per gli anziani che vivono da soli, per allinearli ai limiti ISEE previsti per il bonus energia elettrica già previsto da ARERA (art. 27);
- g) provvedere all'abrogazione della lettera d) e dei commi 2 e 3 dell'art. 27bis "Esenzioni";
- h) prevedere nel caso di cumulo di più riduzioni/agevolazioni l'applicazione di quella più favorevole alla contribuente (articolo 28);
- i) ridefinire le nuove scadenze di versamento degli avvisi di pagamento TARI e la relativa suddivisione percentuale degli importi alla luce delle nuove disposizioni presenti nel nuovo art. 13, comma 15 ter del D.L. 201/2011, introdotte dal D.L. 34/2019, meglio specificate anche dalla circolare MEF 2/DF/2019 (art. 29);
- j) riformulare la riscossione coattiva della TARI alla luce delle recenti modifiche normative apportate dalla Legge n. 160/2019 soprattutto a seguito dell'introduzione dell'accertamento esecutivo (art. 36);
- k) provvedere all'abrogazione dell'ex articolo 37 "riscossione coattiva" ora incluso nel nuovo articolo 36 "riscossione ordinaria e coattiva";
- l) provvedere all'abrogazione dell'ex articolo 41 "dilazione di versamento degli avvisi di accertamento" materia ora regolata dettagliatamente dal "Regolamento delle Entrate";
- m) inserire la nuova data di entrata in vigore del Regolamento TARI;
- n) provvedere all'abrogazione dell'ex articolo 45 "Disposizioni per l'anno 2014";
- o) inserire al punto 9, dell'allegato "B – Categorie di utenze non domestiche" (Comuni fino ai 5.000 abitanti) la fattispecie "studi professionali" già precedentemente presente inserita al punto 8, come da disposizioni stabilite dal D.L. n. 124/2019;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Richiamato l'art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, dispone, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente che *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunali all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonchè per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati*

successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.

Dato atto che, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, la legge di conversione del D.L. l'art.107, comma 2 del D.L. 18 marzo 2020, n.18, convertito in legge 27 aprile 2020, n.27, e, successivamente, l'art. 106, comma3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L.17 luglio 2020, n.77, hanno differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma1, del decreto legislativo 18agosto2000, n.267 al 30 settembre 2020;

Visto il comma 15 ter dell'art. 15 bis del D.L. 34 del 30.04.2019, convertito dalla legge 28.06.2019, n. 58, secondo il quale, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020 le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale IRPEF, dall'Imposta Municipale Propria, e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data di pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce”*, a tal fine, il Comune è tenuto ad effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16.04.2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

Dato atto che la presente proposta di regolamento è stata posta all'esame della competente Commissione Consiliare in data 19.09.2020;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile di servizio dell'area III – Servizi Tributi –Personale- Scolastici- Ufficio Casa ed Economato – e dal responsabile dell'area I – Servizi Affari Generali e Finanziari resi ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Acquisito altresì, ai sensi dell'articolo 239, comma1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, allegato al presente atto;

Con votazione avente il seguente esito:

Presenti n. 10

Voti favorevoli n. 8

Voti contrari nessuno

Astenuti n. 2 (Tommasi e Gnan)

D E L I B E R A

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di rinominare il vigente “Regolamento per la disciplina dell'Imposta Comunale Unica (IUC) – componente Tassa sui Rifiuti (TARI) con la nuova seguente dicitura: **“Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)”**;
3. di apportare le seguenti modifiche al “Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI)”:
 - a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole “Comune di Loreo” sostituire il testo “con la nuova dicitura che testualmente recita: **“della Tassa comunale sui rifiuti urbani e assimilati,**

- d'ora in avanti TARI, istituita e disciplinata dall'articolo 1 della legge 27 dicembre, n. 147 nelle disposizioni contenute nei commi relativi alla TARI”;
- b) all'articolo 10, comma 2, prima parte sostituire il testo **“Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva e fisicamente contigua, occupata, a titolo transitorio, da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area ove vi è presenza di persone fisiche.”**; abrogare dei commi 3 e 4;
- c) all'articolo 12: - sostituire il testo del comma 2, con un nuovo testo dal seguente tenore: **“2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi; l'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA), le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio “chi inquina paga”.”**; abrogare i commi 3 e 4;
- d) all'articolo 13, abrogare la seguente dicitura presente al comma 4: **“redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale”**;
- e) al titolo dell'articolo 25: – sostituire la parola **“RECUPERO”** con la dicitura **“RICICLO”**;
- f) all'articolo 23 abrogare la lettera b) e modificare la lettera c) che viene rinumerato nella nuova lettera b) seguente: **“sull'unica e sola unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà' o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, la TARI è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.”**;
- g) all'articolo 27, **“Agevolazioni”** comma 1 **“adeguare gli importi di indicatore ISEE Per usufruire della riduzione ivi previsti nel modo seguente “ – 8.265,00 per i nuclei composti da una sola persona; -9.625,00 per i nuclei composti da due o più persone;”**, modificare il testo di cui al comma 10 rinumerandolo in commi 7 e 8 nel modo seguente: **“7. La copertura delle agevolazioni del presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa la cui copertura finanziaria è assicurata mediante il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune diverse dai proventi TARI”; 8. Le esenzioni di cui al presente articolo potranno essere modificate con apposito provvedimento di Consiglio Comunale di anno in anno nel caso in cui le risorse messe a disposizione dall'amministrazione comunale e gravati sulla fiscalità generale del Comune diverse dai proventi TARI non siano adeguate.”**;
- h) all'articolo 27bis **“Esenzioni”** abrogare il comma 1 lettera d) e commi 2 e 3; - modificare il comma 4 e aggiungere il comma 5 seguenti: **“La copertura delle esenzioni del presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa la cui copertura finanziaria è assicurata mediante il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune diverse dai proventi TARI.” - 5. Le esenzioni di cui al presente articolo potranno essere modificate con apposito provvedimento di Consiglio Comunale di anno in anno nel caso in cui le risorse messe a disposizione dall'amministrazione comunale e gravati sulla fiscalità generale del Comune diverse dai proventi TARI non siano adeguate.** all'articolo 28 di modificare nel testo seguente: **“Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni troverà applicazione l'agevolazione più favorevole al contribuente.”**;

- i) all'articolo 28 sostituire il precedente testo "Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate" con il seguente **"Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni troverà applicazione l'agevolazione più favorevole al contribuente"**;
- j) All'articolo 29 "Versamento": – sostituire, al comma 2, la parola "novembre" con la parola **"dicembre"** – Inserire, dopo il comma 2, il nuovo comma 2 bis con la seguente dicitura: **"Gli importi delle prime due rate sono dovuti a titolo di acconto e sono calcolati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente, ai sensi delle disposizioni contenute nell'articolo 13, comma 15 ter, del DL 201/2011. La rata di dicembre deve essere calcolata sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. L'importo da versare in acconto è pari all'75% del tributo dovuto sulla base delle tariffe dell'anno precedente"**. – inserire al comma 3, la parola **"luglio"** in sostituzione della parola "giugno" e dopo le parole "ciascun anno" la dicitura **"dell'importo dovuto sulla base delle prime due rate"**. – abrogare il testo del precedente comma 7;
- k) Al titolo dell'articolo 36 "RISCOSSIONE", aggiungere, dopo la parola "RISCOSSIONE", le parole **"ORDINARIA E COATTIVA"**; – sostituire, al comma 2, l'intero secondo periodo con un nuovo periodo avente la seguente dicitura: **"Ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della legge 160/2019, l'avviso indica: • le somme interamente dovute entro il termine di presentazione del ricorso, con l'addebito delle spese di notifica; • contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, trova applicazione la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 13 del D.lgs 471/97; • l'intimazione ad adempiere l'obbligo sotto pena degli atti esecutivi ai sensi del Titolo II del DPR 602/73, con il successivo aggravio delle spese di riscossione coattiva"**. – Inserire il nuovo comma 3 dal seguente tenore: **"L'avviso di accertamento può essere preceduto da apposito atto di sollecito di pagamento con data certa, il cui inadempimento comporta l'irrogazione della medesima sanzione prevista per l'omesso versamento direttamente nell'avviso di accertamento di cui al comma 2"**;
- l) di abrogare l'articolo 37 "RISCOSSIONE COATTIVA";
- m) di abrogare l'articolo 41 "DILAZIONE DEL VERSAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO";
- n) all'articolo 43 "Entrata in vigore e abrogazioni", sostituire la parola "2014" con **"2020"** e abrogare il comma 2;
- o) di abrogare l'articolo 45 "DISPOSIZIONI PER L'ANNO 2014";
- p) inserire al punto 9, dell'allegato "B – Categorie di utenze non domestiche", la fattispecie "Studi professionali" già precedentemente presente al punto 8;
4. di dare atto che, alla luce delle modifiche apportate di cui sopra, il regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI) è quello allegato al presente provvedimento;
5. di dare atto che il citato Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020, ai sensi dell'articolo 52, comma 2 del D.Lgs. 267/2000;
6. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, ai sensi del comma 15 ter dell'art. 15 bis del D.L. 30.04.2019, convertito dalla legge 28.06.2019, n. 58.

Allegati:

- Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI) – modificato (modifiche riportate in colore rosso).

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	Approvazione modifiche al regolamento comunale per la disciplina della tassa rifiuti (TARI)
----------------	---

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO
GASPARINI MORENO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL Segretario Comunale
Dott. Boniolo Ernesto

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto: Approvazione modifiche al regolamento comunale per la disciplina della
tassa rifiuti (TARI)**

Regolarita' tecnica

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 24-09-20

Il Responsabile del servizio
F.to Zennaro Sofia

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto: Approvazione modifiche al regolamento comunale per la disciplina della
tassa rifiuti (TARI)**

Regolarita' contabile

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 24-09-20

Il Responsabile del servizio
F.to Vianello Patrizia

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

**DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 21 del 28-09-2020**

Oggetto: Approvazione modifiche al regolamento comunale per la disciplina della tassa rifiuti (TARI)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all'albo pretorio 584.

COMUNE DI LOREO li 10-10-2020

L' INCARICATO
F.to Albertin Celestino

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 21 del 28-09-2020

Oggetto: Approvazione modifiche al regolamento comunale per la disciplina della tassa rifiuti (TARI)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

**IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Boniolo Ernesto**

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Copia conforme ad uso amministrativo
Loreo, _____

L'incaricato
